

BORDONE GIOVANNINI PERONE PERUCCO LOTTI  
A V V O C A T I A S S O C I A T I  
Via Robbioni, 39 – 21100 Varese  
tel. 0332.288530 – fax 0332.831752  
[www.avvocatibgp.it](http://www.avvocatibgp.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA - MILANO**

**Ricorso ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 104/2010  
con contestuale richiesta di adozione di misure cautelari**

Nell'interesse di:

**Asmerom KIROS CASALE (c.f.KRSSRM73B12Z315L)**, nato ad Asmara (Eritrea) il 12 febbraio 1973, residente a Milano, via Federico Confalonieri n. 23, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lotti del Foro di Varese (c.f. L T T M R A 7 4 L 2 3 L 6 8 2 A - [mario.lotti@varese.pecavvocati.it](mailto:mario.lotti@varese.pecavvocati.it)), elettivamente domiciliato presso il suo studio a Varese, via Robbioni n. 39, come da procura rilasciata su foglio separato in calce al presente ricorso (fax: 0332.831752)

**contro**

**COMUNE DI MILANO, Direzione Casa - Area Assegnazioni Alloggi ERP**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede legale a Milano, piazza della Scala n. 2, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Comunale a Milano, via Guastalla n. 6

**per l'annullamento, previa sospensione**

del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa - Area Assegnazioni Alloggi ERP, prot. nr. PG 0244636/2020 del 7 luglio 2020, notificato in data 8 luglio 2020, recante il rigetto del ricorso n. PG 239781/2020 avverso la variazione della posizione nella graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi di ERP ai sensi dell'art. 13. r.r. n. 1/2004 promosso dal signor Asmerom KIROS CASALE, nonché di ogni atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di variazione della posizione nella graduatoria del 21° Bando Integrativo per l'assegnazione degli alloggi di ERP del 18 maggio 2020.

\* \* \* \* \*

**FATTO**

**1.** Il signor Kiros Casale, cittadino eritreo, ha presentato al Comune di

Milano, sussistendo tutti i requisiti soggettivi, domanda n. 133397 di inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare ai sensi del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1, provvedendo ai relativi aggiornamenti.

**2.** Il signor Kiros Casale, con riferimento al bando integrativo n. 21, ha conseguito un punteggio ISBARC/R pari a 7367,979 con conseguente inserimento nella posizione n. 969 della graduatoria comunale, di cui si allega estratto (doc. 1).

**3.** Il signor Kiros Casale è stato riconosciuto invalido civile al 90% e a causa delle patologie di cui soffre ha gravi difficoltà motorie che non gli consentono di raggiungere agevolmente l'alloggio in cui vive, come attestato anche dal certificato rilasciato in data 29 gennaio 2019 dal dott. Alessandro Tonino (doc. 2).

**4.** Il signor Kiros Casale vive infatti in un appartamento al 3° piano di uno stabile sprovvisto di ascensore, come attestato anche dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano nel corso di un sopralluogo effettuato il 28 gennaio 2020 (doc. 3).

**5.** Per tali ragioni il signor Kiros Casale indicava nella domanda di assegnazione dell'alloggio la condizione di sussistenza delle barriere architettoniche che non consentono una normale condizione abitativa ai sensi del punto 13, lettera a) dell'allegato 1, parte i del R.R. 1/2004.

\* \* \* \* \*

**6.** Del tutto immotivatamente, con provvedimento datato 18 maggio 2020 2020, adottato a seguito dell'esperita istruttoria nel corso della quale il signor Kiros Casale ha documentato la propria disabilità e l'insussistenza di un ascensore nell'appartamento in cui vive tale da configurare la presenza di barriere architettoniche inidonee a una normale condizione abitativa, il Comune di Milano ha disposto la variazione del punteggio ISBARC/R, privando il ricorrente del punteggio relativo alla condizione di barriere architettoniche (doc. 4).

**7.** Il signor Kiros Casale ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso in via amministrativa protocollato al n. PG 239781/2020 con il quale ha ribadito che nell'immobile di via Confalonieri sussistono certamente, considerate le sue condizioni fisiche e la collocazione del suo appartamento

al 3° piano dello stabile, barriere architettoniche idonee a impedire una normale condizione abitativa stante l'assenza di un ascensore.

Il ricorrente precisava altresì come fosse del tutto ininfluyente la circostanza che non vi fossero barriere architettoniche all'interno del suo appartamento, essendo dirimente la circostanza, non contestata, che l'accesso all'unità abitativa (e l'uscita dalla stessa) fosse resa oltremodo difficoltosa dall'assenza di assistenze al piano e dalla mancanza di un ascensore (doc. 5).

**8.** Con provvedimento prot. nr. PG 0244636 del 7 luglio 2020, notificato il successivo 8 luglio, il Comune di Milano ha tuttavia respinto il ricorso in via amministrativa poiché *“la natura dell'attuale contesto abitativo dovuto alla mancanza dell'ascensore rientra nella tipologia della condizione di accessibilità così come indicato al punto 14) dell'allegato 1) del R.R. 1/2014 e, pertanto, la documentazione prodotta non è idonea a comprovare la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'alloggio posto in Milano, via Confalonieri n. 23”* (doc. 6).

\* \* \* \* \*

**9.** Con il presente ricorso il signor Kiros Casale intende quindi impugnare il suddetto provvedimento in quanto manifestamente infondato e/o ingiusto e/o illegittimo, chiedendo, preliminarmente e in via cautelare, la sospensione immediata della sua efficacia.

**10.** Il presente ricorso viene notificato anche al signor MONCADA CORDOVA JOSE ENRIQUE, residente a Milano, via Della Chiesa Rossa n. 89, nella sua qualità di controinteressato, individuato alla luce del suo posizionamento nella graduatoria definitiva (cfr. doc. 1).

\* \* \* \* \*

## **DIRITTO**

### ***I. VIOLAZIONE DELL'ART. 13, LETTERA A DELL'ALLEGATO 1 PARTE I DEL R.R. 1/2004- ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA CON RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SUSSISTENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE***

Il provvedimento con cui il Comune di Milano ha disposto la variazione in diminuzione del punteggio ISBARC/R del ricorrente decurtando la condizione di “barriere architettoniche”, deve necessariamente essere annullato in considerazione di un macroscopico difetto di istruttoria o

comunque di travisamento della documentazione offerta nell'ambito del procedimento amministrativo

L'unità abitativa di via Confalonieri n. 23 in cui vive il nucleo familiare del signor Kiros Casale è infatti situata al 3° piano di uno stabile sprovvisto di ascensore (cfr. doc. 3), sicché, contrariamente a quanto dedotto dal Comune di Milano nel provvedimento impugnato (*“la documentazione prodotta non è idonea a comprovare la presenza di barriere architettoniche”* - cfr. doc. 6), vi sono inequivocabilmente barriere che impediscono una normale condizione abitativa..

La rampa di scale posta all'interno dello stabile rende infatti estremamente difficoltoso l'accesso al signor Kiros Casale al proprio appartamento.

A tale riguardo, nel corso dell'istruttoria, il ricorrente ha messo a disposizione sia documentazione attestante la propria disabilità e le conseguenti difficoltà motorie (cfr. doc. 3), sia gli accertamenti effettuati dal medesimo Comune di Milano che hanno consentito di dimostrare che **l'alloggio di via Confalonieri n. 23, stante l'assenza di un ascensore, non consente una normale condizione abitativa e una adeguata accessibilità all'alloggio** e risponde dunque pienamente ai requisiti, sanciti dall'art. 13, lettera a) dell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2004, che conferisce un punteggio per barriere architettoniche (55 punti) ai *“richiedenti, di cui al precedente punto 2 (tra i quali figurano i disabili ai quali, come al ricorrente, sia stata riconosciuta una invalidità tra il 66% e il 99%) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per **accessibilità** o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)”*.

Alla luce di tali evidenze documentali è di tutta evidenza, dunque, che il provvedimento reso dal Comune di Milano, essendosi limitato a valutare l'assenza di barriere architettoniche all'interno dell'appartamento (ed avendo dunque omesso di considerare le barriere architettoniche che limitano l'accessibilità all'alloggio) risulta essere viziato per la violazione dell'art. 13, lettera a) dell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2004 essendo pacificamente sussistenti, nel caso di specie, tutti i requisiti per il riconoscimento del punteggio relativo alle *“barriere architettoniche”* che

l'amministrazione convenuta ha indebitamente decurtato, sia per l'evidente vizio di istruttoria.

\* \* \* \* \*

**II VIOLAZIONE DELL'ART. 14, DELL'ALLEGATO 1 PARTE I DEL R.R. 1/2004- ECCESSO DI POTERE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO 1 DEL R.R.- MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'**

In ogni caso, quand'anche non dovesse trovare accoglimento il profilo di illegittimità articolato nel precedente paragrafo, il provvedimento con cui il Comune di Milano ha inteso rigettare l'opposizione del ricorrente avverso la variazione della graduatoria dovrà comunque essere annullato in quanto adottato in aperta violazione dell'art. 14 dell'allegato 1, parte I del R.R. 1/2004.

E' infatti pacifico, in quanto espressamente riconosciuto dal medesimo Comune di Milano, che, nel caso di specie, sussistono quantomeno i requisiti connessi alla **"condizioni di accessibilità"** di cui al sopra richiamato art. 14 a fronte del quale è conferito un punteggio (13 punti) ai *"richiedenti [...] che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano"*.

La circostanza è ritenuta acclarata dall'amministrazione convenuta che, nel provvedimento impugnato, da atto che *"la natura dell'attuale contesto abitativo dovuto alla mancanza dell'ascensore rientra nella tipologia della condizione di accessibilità"* (cfr. doc. 6).

Ne consegue che, nella variazione del punteggio di cui si discute, il Comune di Milano - tenuto anche conto dell'istanza di riesame formulata dal ricorrente con il ricorso in opposizione PG 23978/2020 - avrebbe quantomeno dovuto, sussistendone pacificamente i presupposti, riconoscere al signor Kiro Casale il punteggio di cui all'art. 14.

A tale proposito è certamente censurabile, per vizio di legge ed eccesso di potere, anche la motivazione resa dal Comune di Milano nel provvedimento impugnato secondo cui *"la predetta condizione di accessibilità, confermata anche dal certificato medico rilasciato in data 29/01/2019, non è stata, da parte sua, fatta valere in sede di presentazione della domanda P.G. n. 15-1-*

000133397 F205”.

Il provvedimento impugnato, infatti, non tiene minimamente conto del fatto che l'indicazione delle condizioni di barriere architettoniche di cui all'art. 13 del R.R. nella domanda di assegnazione svolta dal signor Kiros Casale integra e assorbe anche le condizioni di accessibilità di cui all'art. 14 (che delle prime costituiscono, in buona sostanza una sottocategoria, che attribuisce un punteggio inferiore) e ciò anche in considerazione di quanto sancito dalla parte II dell'allegato 1 del R.R. 1/2004 a fronte del quale le due condizioni non sono cumulabili.

Ne consegue, dunque, l'inesigibilità della motivazione adottata dal Comune di Milano a sostegno del mancato riconoscimento, in subordine, delle condizioni di accessibilità; il provvedimento impugnato dovrà pertanto essere, anche per questa ragione, annullato.

\* \* \* \* \*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**

**a)** Il ricorrente chiede che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale o della sezione designanda, disponga con decreto ex art. 56, comma 1 del D. Lgs 104/2010, inaudita altera parte ed in via cautelare e provvisoria, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Ricorrono infatti nel caso di specie i requisiti per l'adozione, in via provvisoria, della misura cautelare.

Il ricorso appare assistito dal «fumus boni iuris», poiché sotto i profili evidenziati nei motivi dedotti l'atto impugnato si appalesa illegittimo.

A tale primo profilo si accompagna, ai fini della richiesta della misura cautelare, l'evidente requisito della **estrema gravità ed urgenza**, in considerazione dell'irreparabile pregiudizio che il ricorrente sta subendo in conseguenza del provvedimento impugnato, posto che la situazione di disagio abitativo vissuta dal signor Kiros Casale risulta particolarmente sensibile in considerazione delle difficoltà che lo stesso incontra per accedere al proprio appartamento di via Confalonieri.

Si chiede pertanto che questo Tribunale, in accoglimento dell'istanza di sospensiva, voglia ordinare all'amministrazione convenuta di sospendere il provvedimento impugnato di cancellazione dalla graduatoria.

**b)** Nella denegata ipotesi in cui il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale o quello della sezione designanda, non ritenesse sussistenti i presupposti per la concessione in via d'urgenza ed inaudita altera parte della misura cautelare richiesta, **si chiede comunque che il Tribunale adito**, accertata comunque la ricorrenza, nei termini di cui sopra, del fumus boni juris e del periculum in mora, **disponga con ordinanza emessa in camera di consiglio ex art. 55, comma 1 del D. Lgs 104/2010, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.**

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il signor **Asmerom KIROS CASALE (c.f.KRSSRM73B12Z315L)**, nato ad Asmara (Eritrea) il 12 febbraio 1973, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, nel rassegnare le proprie conclusioni

**chiede**

**In via preliminare e cautelare:**

**a)** piaccia al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale adito o della sezione designanda, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 56, comma 1 del D. Lgs 104/2010, disponre, inaudita altera parte ed in via cautelare e provvisoria, la sospensione del provvedimento impugnato;

- per l'effetto ordinare al Comune di Milano il ripristino del punteggio relativo alle condizioni di barriere architettoniche o, in subordine, alle condizioni di accessibilità e il conseguente riposizionamento nella 21a graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP.

**b)** in ogni caso, piaccia al Tribunale Amministrativo Regionale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 55, comma 1 del D. Lgs 104/2010, disponre la sospensione del provvedimento impugnato;

- per l'effetto ordinare al Comune di Milano il ripristino del punteggio relativo alle condizioni di barriere architettoniche o, in subordine, alle condizioni di accessibilità e il conseguente riposizionamento nella 21a graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP.

**In via principale e nel merito:**

Piaccia al Tribunale Amministrativo adito:

- annullare il provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa - Area Assegnazioni Alloggi ERP, prot. PG 0244636/2020 del 7 luglio 2020,

notificato in data 8 luglio 2020, recante il rigetto del ricorso n. PG 239781/2020 avverso la variazione della posizione nella graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi di ERP ai sensi dell'art. 13. r.r. n. 1/2004 promosso dal signor Asmerom Kiros Casale, nonché di ogni atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di variazione della posizione nella graduatoria del 21° Bando Integrativo per l'assegnazione degli alloggi di ERP del 18 maggio 2020;

- per l'effetto, ordinare al Comune di Milano il ripristino del punteggio relativo alle condizioni di barriere architettoniche o, in subordine, alle condizioni di accessibilità e il conseguente riposizionamento nella 21a graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi di ERP e comunque l'adozione di ogni necessario provvedimento espresso.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

**In via istruttoria:** chiede ordinarsi alla pubblica amministrazione convenuta la produzione e/o l'esibizione del fascicolo personale del ricorrente.

Si depositeranno entro i termini di legge il fascicolo di parte, contenente il provvedimento impugnato e gli ulteriori documenti indicati in ricorso e, in particolare:

1. Estratto della graduatoria relativa al 21° bando
2. Certificato medico del 29.1.2019
3. Nota informativa della Polizia Locale del Comune di Milano del 28.1.2020
4. Provvedimento di variazione del punteggio ISBARC/R del 18.5.2020
5. Ricorso amministrativo avverso il provvedimento di variazione
6. Rigetto del ricorso del 7.7.2020 (notificato l'8.7.2020)

La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale e di motivi aggiunti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile; ci si riserva di depositare, ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, l'eventuale provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, di cui lo stesso ha fatto richiesta.

Varese, 4 ottobre 2020

avv. Mario Lotti



*La presente copia è formata ai fini della notificazione mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano, come disposto dall'ordinanza del TAR per la Lombardia - Sede di Milano - n. 02316/2020 Reg. Prov. Coll., relativamente alla causa n. 01896/2020.*